

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## III LEGISLATURA

---

### 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

---

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1960

(34<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

---

Presidenza del Presidente MENGHI

#### INDICE

##### Disegni di legge:

« Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni (439) (D'iniziativa dei senatori Papalia ed altri); « Modifica dell'articolo 70 del testo unico sulle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (442) (D'iniziativa dei senatori Angelilli e Monni); « Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni (560) (D'iniziativa del senatore Massimo Lancellotti) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 288, 289, 290, 294, 296, 303, 304, 306
BOLETTIERI	300
CARELLI	290, 295, 297, 298, 299, 302, 303, 305, 306
CEMMI	298, 299, 300, 305, 306
DARDANELLI, relatore	290, 299, 301
PAJETTA	288, 290, 294, 299, 300, 303

PAPALIA	Pag. 293, 296, 298, 299, 302, 303, 304
PELIZZO	295, 297, 298, 300, 302, 303, 306
SALARI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	294, 296, 299, 302, 303, 305, 306,
SPEZZANO	291, 295, 299, 303, 305, 306

« Modificazioni alla legge 9 giugno 1901, n. 221, concernente la costituzione dei consorzi obbligatori di difesa contro la grandine (880) (D'iniziativa dei senatori Desana ed altri) (Coordinamento):

PRESIDENTE	286
------------	-----

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Bosi, Carelli, Dardanelli, De Leonardis, Fabbri, Granzotto Basso, Marabini, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Militerni, Pajetta, Piccardi, Ristori, Spezzano e Zaccari.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Salari.

**B O L E T T I E R I**, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Coordinamento del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Desana ed altri: « Modificazioni alla legge 3 giugno 1901, concernente la costituzione dei consorzi obbligatori di difesa contro la grandine » (880)**

**P R E S I D E N T E.** Come i colleghi ricorderanno, alla fine della seduta del 1º giugno, la Commissione, votando il disegno di legge nel suo complesso, fu d'accordo sulla necessità di procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Do pertanto lettura del testo coordinato del disegno di legge che — come i colleghi ricorderanno — assume il titolo: « Norme per la costituzione dei consorzi obbligatori di difesa contro la grandine ».

Ovviamente, senza toccare la sostanza delle disposizioni, si è provveduto a conferire una maggiore organicità, dal punto di vista della sistematica legislativa, alle disposizioni stesse.

**Art. 1.**

I proprietari di terreni situati in un Comune, od in una o più frazioni, od in una determinata zona appartenente al territorio di uno o più Comuni finitimi, possono costituire un consorzio di difesa contro la grandine, secondo le norme contenute nella presente legge.

Possono pure essere ammessi nel consorzio gli usufruttuari o conduttori dei fondi in rappresentanza dei proprietari, quando ne assumano in proprio gli oneri.

**Art. 2.**

La costituzione del consorzio di difesa contro la grandine può essere promossa dai proprietari di una parte dei terreni compresi nel perimetro consorziale, purchè a tale parte spetti non meno di un decimo del reddito dominicale relativo alla totalità dei ter-

reni consorziandi, fermo il disposto del capoverso dell'articolo 1.

I promotori devono presentare al sindaco, in carta semplice, la proposta corredata da una corografia meramente indicativa dei terreni che si vogliono compresi nel consorzio e da un elenco dei proprietari dei terreni medesimi quali risultano dal ruolo dell'imposta terreni.

Se i terreni consorziandi appartengono a più Comuni, la proposta sarà presentata al sindaco dove è situata la maggior parte dei terreni stessi.

Il sindaco deve invitare tutti i proprietari e tutti gli interessati dei terreni consorziandi, che non abbiano già firmato la proposta, a dichiarare se aderiscono alla proposta stessa; la dichiarazione può essere fatta anche oralmente, avanti il sindaco od il segretario del Comune.

**Art. 3.**

La proposta costituzione del consorzio è ammessa quando abbia ottenuto l'adesione di oltre la metà degli interessati di cui all'articolo 1, cui spetti la metà del reddito dominicale dei terreni consorziandi, oppure l'adesione di un numero qualsiasi di interessati di cui all'articolo 1 cui spetti non meno di due terzi del reddito dominicale dei terreni consorziandi.

Il sindaco fa pubblicare all'albo comunale l'elenco dei consorziandi con il relativo reddito dominicale.

Il sindaco invia gli atti al prefetto che li sottopone alla Giunta provinciale amministrativa o all'organo corrispondente nelle Regioni a statuto speciale. Tali enti esaminano se siano state adempiute le norme della presente legge, si pronunciano sugli eventuali ricorsi e autorizzano la costituzione del consorzio.

**Art. 4.**

Il decreto del prefetto che dispone la costituzione del consorzio, stabilisce il giorno in cui i proprietari dei terreni devono es-

sere convocati in assemblea generale dal sindaco, con avviso da rimanere pubblicato all'albo comunale per almeno otto giorni prima dell'assemblea attribuendo a ciascun consorzio fino ad un massimo di tre voti in rapporto all'estensione e al reddito della sua proprietà.

Il decreto del prefetto è esecutivo nonostante reclamo.

L'assemblea generale, sotto la presidenza del sindaco, è chiamata a deliberare sullo statuto del consorzio e ad eleggere a maggioranza di voti il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti ed il collegio dei probiviri.

Nello statuto è attribuito a ciascun consorzio fino ad un massimo di tre voti in rapporto alla estensione e al reddito delle rispettive proprietà.

L'assemblea è valida, in prima convocazione quando intervengano consorziati che rappresentino oltre la metà del reddito dominicale dei terreni consorziati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea generale dovrà riunirsi almeno due volte all'anno per deliberare sul bilancio preventivo e sul consuntivo.

#### Art. 5.

Le spese del consorzio, in ragione della utilità della difesa contro i danni della grandine, saranno ripartite fra i singoli consorziati secondo le norme previste dallo statuto.

Il ruolo relativo è pubblicato, reso esecutivo e soggetto a reclamo come quello della imposta sul reddito dominicale.

Il tributo consorziale è riscosso dall'esattore con i privilegi fiscali, con lo stesso aggio dell'imposta terreni ed è versato al consorzio.

Il consiglio di amministrazione potrà esonerare dall'obbligo di far parte del consorzio coloro i cui terreni, per posizione, tipo ed entità di cultura, siano tali da non ritrarre giovamento dall'attività del consorzio stesso.

In caso di dissenso tra consorzio e singoli consorziati, le valutazioni saranno fatte dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, a richiesta di una delle parti ed entro il termine di giorni quindici.

Avverso le decisioni dell'ispettorato gli interessati possono interporre ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, o all'organo corrispondente nelle Regioni a statuto speciale, nel termine di giorni quindici dalla notifica.

#### Art. 6.

Il consorzio ha la durata stabilita nello statuto e può essere prorogato.

In ogni tempo può proporsi la sua cessazione; su tale proposta dovranno pronunciarsi tutti i consorziati in analogia a quanto previsto nell'ultimo comma dell'articolo 2.

Per la cessazione, che è sempre subordinata al concorso delle condizioni previste dall'articolo 3 della presente legge per la costituzione del consorzio, si devono osservare le norme e la procedura indicate nell'articolo menzionato.

#### Art. 7.

Il consorzio potrà decidere di integrare la difesa attiva con forme assicurative deliberate dall'assemblea dei soci.

#### Art. 8.

I verbali, gli atti, le fatture, le ricevute dei tributi corrisposti a qualunque titolo e documenti tutti, relativi alla promozione, costituzione e gestione del consorzio sono esenti da qualsiasi imposta e tassa, ai sensi delle vigenti disposizioni.

#### Art. 9.

Allo scopo di promuovere, organizzare, coordinare, potenziare e controllare l'azione dei singoli consorzi, sia sul piano organiz-

zativo che tecnico, in ogni provincia, su conforme deliberazione del consiglio provinciale, può essere costituito un centro provinciale per la difesa contro la grandine, le altre avversità atmosferiche e della produzione agricola.

Il centro provinciale antigrandine fruirà delle esenzioni fiscali già previste dall'articolo 8 della presente legge.

#### Art. 10.

I consorzi costituiti a norma della legge 9 giugno 1901, n. 211, dovranno uniformarsi alle disposizioni della presente legge.

Le norme incompatibili con l'applicazione della medesima sono abrogate.

#### Art. 11.

I consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario possono assumere, nel territorio di loro competenza, la difesa antigrandine.

#### Art. 12.

Per la pratica applicazione della presente legge il Governo è autorizzato ad emanare il relativo regolamento entro 90 giorni dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Invito pertanto la Commissione a prendere atto del coordinamento.

Poichè nessuno fa osservazioni, s'intende che la Commissione è d'accordo sull'effettuato coordinamento.

**Seguito della discussione e rinvio dei disegni di legge: « Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni », d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri (439); « Modifica dell'articolo 70 del testo unico sulle norme per la protezione della selvaggina e per lo esercizio della caccia, approvato con regio**

**decreto 5 giugno 1939, n. 1016 », d'iniziativa dei senatori Angelilli e Monni (442); e « Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni », d'iniziativa del senatore Massimo Lancellotti (560).**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni », d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri; « Modifica dell'articolo 70 del testo unico sulle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 », d'iniziativa dei senatori Angelilli e Monni; e « Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni », d'iniziativa del senatore Massimo Lancellotti.

I colleghi hanno certamente ricevuto il testo sul quale si svolgerà la discussione, elaborato dalla Sottocommissione presieduta dal senatore Carelli, sulla base dei tre provvedimenti all'ordine del giorno.

Credo, pertanto, che sia tempo di procedere al suo esame.

**P A J E T T A .** Desidero, anzitutto, chiedere scusa al Presidente ed agli onorevoli colleghi se non ho partecipato, come sarebbe stato mio dovere, ai lavori della Sottocommissione, ma ciò non è dipeso dalla mia volontà, bensì dai tristi eventi che, purtroppo, hanno colpito in questi giorni la mia famiglia.

Tuttavia, mi sono fatto un dovere di richiedere la relazione svolta dal senatore Dardanelli e, quindi, di leggere il nuovo testo elaborato dalla Sottocommissione, che è oggi al nostro esame.

A tal proposito, però, vorrei porre una questione di indole pregiudiziale: a me sembra, infatti, che il testo predisposto dalla

Sottocommissione non corrisponda affatto alle premesse contenute nella precedente relazione del senatore Dardanelli e che non raggiunga lo scopo da noi prefissato, in quanto i principali punti controversi non sono stati risolti.

Desidero, pertanto, richiamare l'attenzione della Commissione su tre questioni, a mio avviso molto importanti, le quali, tuttavia, non sono state approfondite.

La prima riguarda le bandite; in proposito avevo già in precedenza accennato alla necessità di inserire nel disegno di legge una disposizione in cui si facesse obbligo alle Province di costituire una o più bandite, a seconda della estensione delle Province stesse.

Infatti, se si vuole conservare il patrimonio faunistico, è necessario prendere opportuni provvedimenti: al contrario, se si vuole che esso scompaia, allora si possono pure lasciare le cose così come stanno attualmente.

A mio parere, pertanto, la prima misura da prendere sarebbe quella di introdurre nel disegno di legge un'innovazione nel senso già da me esposto, stabilire, cioè, che ogni Provincia, sentito il parere del Comitato provinciale della caccia, deve costituire, nel proprio ambito, una o più bandite, a seconda dell'estensione della Provincia stessa; tali bandite, in cui deve essere proibita la caccia, salvo che per gli animali nocivi, dovrebbero avere una estensione di almeno mille ettari.

La seconda delle questioni, cui ho accennato in precedenza, riguarda, invece, la data di apertura e di chiusura della caccia: a tal proposito, è opportuno non lasciare adito a pensare che questo argomento sia un *rebus* da risolvere.

Era stata sottolineata, all'inizio della discussione dei tre provvedimenti, la necessità di essere, il più possibile, semplici e lineari, per cui ho ritenuto opportuno studiare anche le leggi svizzere, che rappresentano in materia quanto di più semplice si possa desiderare. Ora, la legge svizzera sulla caccia è composta di pochi articoli, semplici e chiari, i quali non suscitano dubbi di sorta. Al contrario, nel disegno di legge in esame sono previste varie date per la apertura e la chiu-

sura della caccia, le quali, in tal modo, vengono a mantenere quella confusione che, a tal riguardo, si è sempre verificata.

A mio avviso, quindi, sarebbe necessario stabilire delle date fisse, in modo da permettere l'esercizio della caccia entro un certo periodo di tempo, ad esempio dalla prima domenica di settembre al 31 dicembre, perchè altrimenti si determina la distruzione completa della selvaggina; tutt'al più potrei ammettere che la caccia ai palmipedi, lungo i corsi d'acqua, si svolga sino al mese di gennaio, ma niente altro.

Il terzo punto, sul quale volevo richiamare l'attenzione dei colleghi, è il seguente: ho visto a Roma, come in altre città, che, anche in gennaio e in febbraio, i *restaurants* servono ai clienti vari generi di cacciagione, anche quando la caccia è chiusa da tempo. Alla mia legittima curiosità fu data una risposta quanto mai ovvia, e cioè che, in ogni tempo, vi sono dei cacciatori, evidentemente di frodo.

Pertanto, riterrei necessario introdurre nel disegno di legge una disposizione che proibisca la somministrazione nei pubblici esercizi e la vendita nei negozi degli uccelli, nel tempo in cui ne è vietata la caccia.

Nello stesso tempo sarebbe necessario che le pene per il bracconaggio fossero aggravate.

**P R E S I D E N T E .** Desidero, anzitutto, chiarire al collega, senatore Pajetta, che il progetto di legge che stiamo per esaminare non ha alcuna pretesa di risolvere tutti i problemi particolari della caccia; si tratta, infatti, di disposizioni di carattere generale, che devono avere applicazione in tutto il territorio italiano.

Pertanto, benchè le osservazioni sollevate dal senatore Pajetta siano giuste, ritengo che sia necessario limitarsi a quello che è il progetto di legge, senza avanzare ulteriori proposte, in modo da evitare degli sconfinamenti che porterebbero lontano l'approvazione del disegno di legge.

Intendo, tuttavia, rassicurare il collega Pajetta che, per quanto riguarda i palpitanti problemi da lui prospettati, dopo la approvazione del disegno di legge non è esclu-

so che la Commissione presenti un ordine del giorno nel quale si dichiari apertamente quale è, in proposito, il pensiero della 8ª Commissione.

Pertanto posso assicurare il senatore Pajetta che non ci disinteresseremo delle questioni da lui esposte, e pertanto lo prego di non insistere, oggi, nell'avanzare nuove proposte, in quanto, altrimenti, si arresterebbe il cammino del disegno di legge in discussione, che richiede, al contrario, il più sollecito esame da parte nostra.

P A J E T T A . Non credo che, accogliendo le mie richieste, si andrebbe molto oltre i limiti che ci siamo prefissi.

In fondo, l'articolo 1-*bis* si occupa appunto dell'apertura e della chiusura della caccia; quindi, se a tal proposito si stabilissero delle date fisse, mi sembra che non si sconfinerebbe eccessivamente. Quanto alle bandite, tale questione si può considerare una conseguenza della prima e ritengo che non comporti uno studio particolare.

P R E S I D E N T E . Per quanto riguarda le date di apertura e di chiusura della caccia, sarebbe necessario, a mio avviso, modificare la norma che dà facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere delle varie Province, di stabilire tali date, a carattere nazionale.

Quindi il senatore Pajetta potrebbe più opportunamente presentare una apposita proposta di legge.

D A R D A N E L L I , *relatore*. Quanto ha detto il senatore Pajetta circa la poca rispondenza tra la mia relazione ed il testo elaborato dalla Sottocommissione, che si rifà più che altro al disegno di legge d'iniziativa del senatore Papalia, risponde senz'altro a verità

Effettivamente, quando fui incaricato di fare la relazione ai disegni di legge, ritenevo che la Commissione potesse addivenire ad una riforma molto più profonda del testo unico del 1939; in seguito mi sono persuaso, sia attraverso le varie opinioni dei cacciatori della Federazione italiana della caccia, sia attraverso i punti di vista dei colleghi,

che tale riforma sostanziale non era possibile e che, pertanto, conveniva attenersi a quello che era il progetto di legge Papalia.

Tale disegno di legge, infatti, costituisce un notevole passo avanti, pur senza risolvere tutti i *desiderata* dei cacciatori italiani, che ritengo sia impossibile soddisfare, anche in considerazione della particolare configurazione del nostro Paese, la quale determina situazioni completamente diverse al Nord e al Sud.

Soprattutto, ritengo che sia impossibile risolvere la questione della caccia primaverile, nel senso proposto dal senatore Pajetta, benchè noi tutti del Nord si sia d'accordo sulla necessità di abolirla, appunto per tale particolare configurazione geografica dell'Italia.

Concludendo, il disegno di legge Papalia è stato esaminato dalla Sottocommissione presieduta dal senatore Carelli, in quanto rappresenta un notevole miglioramento rispetto alla situazione precedente; ad esso sono state apportate solo lievissime modificazioni, non di fondo, ma che, tuttavia, possono dare una certa soddisfazione alla massa dei cacciatori italiani.

In seguito, ritengo che si potrà apportare al testo elaborato dalla Sottocommissione anche qualche emendamento di lieve portata e di facile inserimento, come ad esempio quello relativo alle bandite di caccia proposto dal senatore Pajetta, che, a mio avviso, potrà essere accolto da tutti i colleghi.

Questo, pertanto, è l'unico motivo che ha indotto me relatore e la Sottocommissione ad abbandonare le idee originarie troppo vaste e di conseguenza inattuabili; ritengo, infatti, che se si fosse agito diversamente si sarebbe discusso per degli anni senza approdare a nulla, generando dei malcontenti sia nel Sud che nel Nord e non raggiungendo alcun esito positivo.

Ecco, quindi, la ragione per cui il senatore Pajetta ha rilevato un così profondo divario tra la mia relazione originaria ed il nuovo disegno di legge, che noi ora sottoponiamo all'esame della Commissione.

C A R E L L I . Onorevoli colleghi, desidero solo aggiungere qualche altra consi-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

34ª SEDUTA (15 giugno 1960)

derazione a quanto è stato detto dal senatore Dardanelli.

Vorrei far rilevare anzitutto che, in definitiva, la mancata rispondenza tra la primitiva relazione del collega Dardanelli e il testo della Sottocommissione è dovuta unicamente al fatto che si è voluto pervenire ad una conclusione pratica: infatti, non abbiamo cercato di raggiungere l'ottimo, ma solo quanto di meglio si potesse fare.

Innanzitutto, è necessario non dimenticare che l'Italia è una striscia di terra con situazioni climatiche molto diverse e, di conseguenza, con esigenze venatorie altrettanto diverse; pertanto, si è ritenuto opportuno conservare le varie date di apertura e di chiusura della caccia, in modo da soddisfare le esigenze delle varie regioni e delle relative zone venatorie.

Tuttavia, come i colleghi avranno certamente notato, si è cercato di contenere tali eventuali differenziazioni entro limiti possibili, e tenendo presente gli indispensabili accordi tra i vari Comitati provinciali della caccia o i vari organi periferici della Federazione italiana della caccia. Tanto per fare un esempio, la provincia di Macerata non può effettuare l'apertura della caccia se non d'accordo con quella di Perugia.

Tali accordi locali, quindi, vengono in parte ad attenuare quello che il senatore Pajetta ha voluto rilevare come contrasto, in un certo senso, con gli indirizzi che un tempo ci eravamo proposti di seguire.

Per quanto riguarda, inoltre, il commercio degli uccelli nel tempo in cui la caccia ne è vietata, desidero far presente al senatore Pajetta che, in tale periodo, vengono venduti uccelli allevati in cattività. Lo so per esperienza personale, in quanto sono controllore di una industria dotata di incubatrici di allevamento di quaglie. Tale sistema dà ottimi risultati e, nello stesso tempo, viene ad alimentare un particolare settore economico.

Infine, per quanto riguarda le bandite, sono d'accordo con il senatore Pajetta che si tratti di un'ottima misura; tuttavia è opportuno considerare che nel disegno di legge si è cercato di incoraggiare e favorire la costituzione delle zone di ripopolamento, e se ne è snellita la gestione affidandola alle Am-

ministrazioni provinciali e per esse ai Comitati provinciali o agli organi periferici della Federazione italiana della caccia. Pertanto, le Province possono avere una certa iniziativa e, indipendentemente dagli indirizzi dell'ufficio centrale ministeriale, possono agire, in questo campo, con relativa libertà di fronte alle esigenze locali.

Concludendo, direi al senatore Pajetta che anch'io sono convinto che il disegno di legge in esame non rappresenti la perfezione, ma sono parimenti convinto che costituisca, senza dubbio, un piccolo passo avanti verso quella tale perfezione che è sperabile raggiungere in seguito.

A mio avviso, non è opportuno curare la malattia di questo settore con una cura drastica, in quanto, in tal modo, si corre il rischio che questa diventi peggiore del male. Ho sempre ritenuto che la gradualità costituisca un elemento positivo per giungere, infine, a quel miglioramento generale del settore della caccia, auspicato da tutti.

**S P E Z Z A N O .** Onorevoli colleghi, parlo a nome mio, ma credo di interpretare, con quanto dirò, anche il pensiero del senatore Papalia.

Dichiaro, anzitutto, che se i rapporti di forza nel Parlamento fossero diversi da quelli che sono attualmente, nè il senatore Papalia nè io ci saremmo limitati a proporre il disegno di legge che abbiamo presentato, ma ne avremmo proposto uno ben diverso e più completo, tale cioè da poter risolvere tutti i problemi che il settore della caccia presenta.

Pertanto, abbiamo presentato un disegno di legge non rispondente in pieno ai nostri desideri, soprattutto perchè abbiamo tenuto conto di quelle che erano le probabilità di riuscire a farlo approvare ed anche perchè non abbiamo dimenticato, nè possiamo dimenticare, che la regolamentazione di tale materia è stata, per legge, affidata alle costituenti Regioni e che, di conseguenza, solo il giorno in cui queste verranno istituite il problema potrà essere affrontato nella sua interezza.

Nella relazione che precede il disegno di legge Papalia, abbiamo messo in evidenza il

fatto che non si erano apportate varianti al nostro primitivo disegno, già approvato dall'8ª Commissione nell'altra legislatura, pur essendo senz'altro d'accordo con le richieste avanzate alla Camera dei deputati; si sperava in tal modo di vincolare, in un certo senso, la Commissione ad approvarlo, dal momento che tale approvazione era già stata data in precedenza.

Purtroppo, nella realtà questo non si è verificato e, quindi, siamo stati costretti a costituire una Sottocommissione per apportare qualche ulteriore modificazione a quel poco che già era stato approvato. Pertanto, se i colleghi intendono riprendere la discussione su tutti gli argomenti di fondo, i quali, in effetti, costituiscono gli argomenti di contrasto veri e propri, mi si dovrebbe consentire di ritornare sulle posizioni che io avevo inizialmente e che non furono accolte dalla Commissione: ma, in questo caso, il disegno di legge non potrà essere approvato.

Pertanto, ritengo che sia opportuno attenersi al testo elaborato dalla Sottocommissione, apportandovi, qualora se ne mostri la necessità, qualche modifica più in senso, per così dire, progressivo, che in senso regressivo.

Forse, i colleghi non hanno ben compreso cosa significhi essere riusciti a bloccare il cammino degli altri disegni di legge, che noi chiamiamo paracadute, che erano stati presentati, come quello d'iniziativa del deputato Truzzi. Ciò, infatti, a mio parere, rappresenta un grande successo, del quale è necessario tenere conto per indulgere su qualche punto, perchè, in fondo, nessuno è entusiasta di questo disegno di legge.

A me pare che le critiche sollevate dal senatore Pajetta siano giuste e serie; vorrei, però, che egli tenesse presente che, se si riaprissero le questioni da lui rilevate — ad esempio, quella relativa all'abolizione della caccia primaverile — non sarebbe possibile procedere nell'esame del disegno di legge, in quanto si verrebbe a cozzare contro una massa imponente di forze contrarie.

Il settore della caccia investe una grande quantità di interessi, si agitano in esso forze di ogni genere, si sono fatte al riguardo più riunioni che non per la riforma agraria, per cui è impossibile chiudere gli occhi; tut-

tavia, se è nostra intenzione fare in proposito dei passi avanti è necessario tenere conto della realtà delle cose, altrimenti ognuno di noi dovrà assumere le proprie responsabilità di fronte ad un eventuale fallimento del tentativo. Se non altro, questo sarà servito a definire chiaramente la posizione di ognuno di noi!

Quanto il senatore Pajetta ha osservato nei riguardi delle bandite di caccia è, senza dubbio, esatto; vorrei però tranquillizzarlo dicendogli che, in realtà, in ogni provincia vi è già attualmente almeno una bandita.

Comunque, nel caso che questa manchi, le facoltà che vengono concesse ai Comitati provinciali mi pare che mettano senz'altro in condizione quegli amministratori provinciali che abbiano un minimo di serietà e di coscienza, di provvedere alla costituzione di tali bandite qualora le ritengano necessarie.

A mio parere, però, è opportuno non crearsi la convinzione che la provincia possa riuscire a fare tutto! Basta pensare, infatti, senatore Pajetta, che contro un disegno di legge presentato da me, per la creazione di un Parco nazionale in Calabria, sul quale si era tutti favorevoli, ha votato proprio la Federazione dei cacciatori di Cosenza!

Pertanto, onorevoli colleghi, è necessario sempre tenere presenti tali assurde situazioni, ricordandoci, ad ogni momento, che, purtroppo, siamo in Italia!

Comprendo benissimo il desiderio manifestato dal senatore Pajetta, uomo che ama come me le cose semplici, di avere delle norme di legge altrettanto semplici e lineari, tuttavia, per quanto riguarda la questione della data unica di apertura e di chiusura della caccia, ritengo che una disposizione del genere possa essere adottata in Svizzera o in altri paesi, ma non certo in Italia!

Noi italiani dobbiamo sempre tenere conto della tradizione, della romanità, della casistica, dell'attitudine al distinguo... e questo essenzialmente perchè, attraverso tale distinguo, alcuni sanno trovare la via per evadere la norma.

Ora, onorevoli colleghi, abbiamo noi la forza e la pretesa di dare una sterzata a quella che è la vita italiana nella realtà di ogni giorno, iniziando proprio dal problema della

8<sup>a</sup> COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)34<sup>a</sup> SEDUTA (15 giugno 1960)

caccia, problema che l'opinione pubblica non prende in seria considerazione e del quale la generalità delle persone, esclusi i cacciatori, ovviamente, non si interessa? A me sembra che se intendessimo fare questo, sbaglieremmo senz'altro.

Pertanto, concludendo, vorrei pregare i colleghi di seguire la trama che è stata preparata, in modo di fare un ulteriore passo avanti nella soluzione di un così difficile problema; se si arriverà a tale forma di compromesso — la parola è brutta, ma necessaria — il disegno di legge potrà essere approvato; altrimenti, non illudiamoci, la terza legislatura terminerà senza che sia stato concluso nulla di positivo in materia, e tale pesante responsabilità sarà lasciata ancora una volta, in eredità a coloro che ci sostituiranno!

Questo è quanto dovevo dire per evitare dubbi nei miei confronti. Invito, pertanto, i colleghi a cercare di mettersi d'accordo, in modo da poter fare un lavoro positivo, pur senza risolvere, il che sarebbe impossibile, tutti i problemi relativi alla caccia!

**P A P A L I A .** Il disegno di legge, come ha già accennato il collega Spezzano, rappresenta, in fondo, una transazione tra le diverse esigenze e le diverse necessità; comunque, tale transazione non è dovuta solamente al carattere degli italiani, come ha sostenuto il senatore Spezzano, ma è dovuta anche alla particolare configurazione del nostro Paese, configurazione della quale è necessario tenere conto, per poter giungere a varare un'adeguata legge sulla caccia.

In Italia, infatti, vi sono da una parte le Alpi, che presentano una fauna ed una clima speciali, e dall'altra vi è la Sicilia, ardente, con condizioni di clima e di ambiente del tutto diverse. È evidente, quindi, che tali diversità influiscono su tutto quello che riguarda la disciplina e la qualità delle cacce.

Ad esempio, nelle Puglie, le quaglie compaiono solo all'entrata, proprio in quel periodo primaverile che si vorrebbe, invece, chiudere all'esercizio dalle caccia; dopo tale periodo scompaiono a causa della siccità la quale, rendendo il terreno levigato come una lava-

gna, costringe le quaglie a volare in altri luoghi, dove possano procurarsi semi e insetti.

Quindi, per andare a caccia di quaglie è necessario affrontare centinaia di chilometri di strada, e questa difficoltà può essere superata solo dalle persone ricche, non certo da quelle povere, che vanno a caccia solo la domenica anche per risolvere il problema del pasto quotidiano, le quali costituiscono la maggioranza.

È evidente, pertanto, che la lieve entità e l'uniforme natura del territorio svizzero consentono di stabilire un calendario unico della caccia ed una semplicità di regolamentazione che la particolare configurazione geografica dell'Italia, al contrario, non potrà mai consentire.

A mio parere, quindi, non è possibile fare un raffronto tra la situazione in Svizzera e quella in Italia.

Il disegno di legge in esame, e prego il senatore Pajetta di volerlo credere, non rappresenta l'espressione della volontà di una sola persona, bensì l'espressione della volontà generale dei cacciatori, e ci tengo a dichiararlo perchè non intendo affatto appropriarmi di quello che spetta ad altri; io sono stato semplicemente il portavoce della volontà della Federazione italiana della caccia, alla quale sono iscritto.

Tale Federazione, nel formulare lo schema che dovrebbe migliorare le disposizioni di legge esistenti, pur senza eliminare tutti gli inconvenienti, non ha inteso compiere un atto di imperio, ma, semplicemente, attraverso i voti espressi dalle assemblee nazionali dei cacciatori italiani, ha voluto esprimere l'opinione di tutti i suoi componenti.

Per quanto riguarda le proposte fatte dal senatore Pajetta, sarei senz'altro favorevole all'inserimento nel disegno di legge di una disposizione con la quale venga fatto obbligo ad ogni provincia di istituire, entro il proprio ambito, almeno una zona di ripopolamento, come pure sarei propenso a che si codifichi il divieto del commercio della selvaggina nel tempo in cui la caccia è chiusa: sono d'accordo su tali provvedimenti in quanto anche io, come tutti d'altronde, ho interesse a proteggere, più che sia possibile, la nostra fauna avicola.

Tuttavia, è necessario tener presente che, al momento attuale, le contravvenzioni per bracconaggio si conciliano con sole mille lire di ammenda! Pertanto, ritengo che sia indispensabile, innanzi tutto, come del resto accennava lo stesso senatore Pajetta, riformare ed aggravare le pene, intensificando contemporaneamente la vigilanza, in modo da evitare la distruzione completa del nostro patrimonio faunistico ad opera dei bracconieri.

Quando la regolamentazione della materia verrà assunta dalle Regioni, si potranno apportare ulteriori e più profonde modificazioni alla legge sulla caccia, ma, per il momento, cerchiamo almeno di fare un passo avanti per venire incontro alle esigenze di questo settore, approvando il disegno di legge in esame; altrimenti, ritengo che si continuerà a discutere senza pervenire ad alcun risultato soddisfacente.

**P A J E T T A .** Ringrazio il senatore Papalia per i chiarimenti che ha voluto fornirmi e mi compiaccio vivamente del fatto che, in un certo senso, mi sia venuto incontro, in quanto mi pare che, almeno su due punti, concordi con il mio parere.

Comprendo perfettamente, onorevoli colleghi, la necessità di rispettare le esigenze dei cacciatori, ma ritengo, nello stesso tempo, che si debbano prendere delle decisioni e dei provvedimenti esclusivamente in base al nostro criterio di giustizia.

Spero, pertanto, che per quanto riguarda la caccia primaverile sarà possibile trovare un punto d'incontro in sede di discussione dei singoli articoli.

**S A L A R I ,** *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo, in conformità ai rilievi manifestati dai colleghi, mentre ritiene, esso pure, che il disegno di legge in esame non risolva in pieno e nel modo migliore tutti i problemi relativi alla caccia, concorda, tuttavia, anche in quello che è stato rilevato da altri colleghi della Commissione, nel considerare cioè che, se si mirasse ad ottenere la soluzione ottima, non si riuscirebbe mai a concludere nulla, a causa, appunto, di quella disparità di pareri e di opinioni che è a tutti nota.

Tale disparità di pareri e di opinioni non dipende, come da qualcuno si è detto, dalla particolare psicologia degli italiani, ma dipende soprattutto, come è stato rilevato anche dal senatore Papalia, dalla configurazione geografica della nostra penisola, nella quale non solo si riscontrano tante diverse situazioni faunistiche e, quindi, venatorie, ma si verificano anche, tra una regione e l'altra, situazioni umane profondamente diverse.

Il Governo, pertanto, ritiene che, se si vuole compiere opera veramente saggia e opportuna, sia giunto il momento di dare una spinta decisiva al disegno di legge, in modo da giungere ad una sollecita sua approvazione. Vi sono, infatti, dei problemi veramente urgenti, che richiedono una pronta soluzione, quale quello relativo alle sanzioni contro i bracconieri, che, come tutti sanno, al momento attuale, determina situazioni assolutamente assurde.

Sono tutti a conoscenza del fatto che i bracconieri, oggi, fidando di questa particolare situazione creatasi a loro vantaggio, godono di una posizione di assoluta e incredibile impunità.

Il Governo, pertanto, esorta tutti i componenti la Commissione e l'onorevole Presidente ad iniziare, al più presto, l'esame del disegno di legge e a portarlo celermente a termine, come io mi auguro e come tutti, ritengo, si augurano.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura nel testo elaborato dalla Sottocommissione:

#### Art. 1.

L'articolo 8 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 30 maggio 1940, n. 694. è sostituito dal seguente:

«La licenza di caccia, anche con porto di fucile, e quella di uccellazione, sono concesse dal Prefetto o dal Questore secondo la ri-

spettiva competenza, a norma della legge di Pubblica sicurezza.

Alla domanda di concessione o di rinnovazione della licenza di caccia o di uccellazione, oltre ai documenti di rito ed alla certificazione dell'avvenuto versamento della tassa e sopratassa di cui agli articoli 90 e 91, deve essere unito il tagliando comprovante il pagamento del contributo da versarsi alla Federazione italiana della caccia per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge e dal proprio statuto.

Il pagamento di tale contributo conferisce al titolare di licenza di caccia o di uccellazione il diritto di far parte della Federazione italiana della caccia, secondo le norme del suo statuto. Il versamento di detto contributo viene effettuato, fino alla concessione o rinnovazione della licenza a titolo di deposito provvisorio: nel caso di mancato accoglimento, da parte dell'Autorità competente, della domanda di concessione o di rinnovazione della licenza medesima, la somma versata viene restituita all'interessato.

La disposizione dell'articolo 43 lettera c) della legge di Pubblica sicurezza, non si applica limitatamente alle condanne per porto abusivo di armi, alle licenze di caccia.

La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese all'organo provinciale della Federazione italiana della caccia, la concessione e la revoca delle licenze sopraindicate ».

**P E L I Z Z O**. Desidererei fare una osservazione relativamente alla concessione delle licenze di caccia.

Sono in possesso di un libretto personale di licenza di porto di fucile e, nello stesso tempo, dell'autorizzazione a portare il fucile per uso di caccia: entrambi i documenti non recano la firma nè del Prefetto, nè del Questore, ma solo del Commissario di pubblica sicurezza.

Non vorrei, pertanto, che, adottando la dizione « ... sono concesse dal Prefetto o dal Questore », si generasse il dubbio che sia richiesta tassativamente l'autorizzazione da parte del Prefetto o del Questore, escludendo quella che, fino ad ora, veniva invece concessa anche dai Commissari di Pubblica sicurezza.

La questione riveste particolare importanza soprattutto nei confronti delle rinnovazioni delle licenze di caccia, dal momento che tali pratiche si svolgono, purtroppo, alla vigilia dell'apertura della caccia; in tutte le provincie, quindi, si accumula una massa di domande veramente imponente e gli uffici della Questura e della Prefettura non riescono a provvedervi, se non con un adeguato periodo di tempo.

Ritengo, pertanto, che sarebbe opportuno chiarire nell'articolo in esame, che sussiste ancora la possibilità di avere l'autorizzazione anche da parte dei Commissari di Pubblica sicurezza sia per quanto riguarda il porto di armi, come per quanto riguarda la licenza di caccia annuale.

**C A R E L L I**. A mio parere, le parole « Prefetto » e « Questore » stanno ad indicare gli uffici ai quali essi sono preposti: di conseguenza, quando si richiede la firma del capo della Prefettura o della Questura, si vuole intendere che si richiede l'autorizzazione di quell'ufficio. Pertanto, in assenza del responsabile di tale ufficio, interviene chi, in quel momento, lo sostituisce.

Quindi, la delega ai Commissari di Pubblica sicurezza costituisce una questione del tutto naturale e logica.

L'osservazione fatta dal senatore Pelizzo potrebbe anche avere un certo fondamento; tuttavia, ritengo che sia stato sufficiente il mio chiarimento per eliminare qualsiasi dubbio al riguardo.

**S P E Z Z A N O**. Vorrei tranquillizzare il senatore Pelizzo circa la perplessità da lui manifestata nei riguardi delle concessioni delle licenze di caccia.

Ritengo, infatti, che non vi sia bisogno di alcun chiarimento in proposito dal momento che l'articolo 1 ripete fedelmente, senza modificare assolutamente nulla, la formulazione dell'articolo 8 del testo unico del 1939; è evidente che questa vecchia dizione non ha mai suscitato alcun dubbio al riguardo, dal momento che i documenti relativi alle licenze di caccia e alla loro rinnovazione sono stati

concessi sempre anche dai Commissari di Pubblica sicurezza.

Comunque, teniamo a dichiarare, affinché resti come interpretazione autentica, che la norma deve essere intesa nel senso espresso dal senatore Pelizzo.

Inoltre, onorevoli colleghi, mi riservo la facoltà di presentare, in seguito, un ordine del giorno, nel quale si rivolga un invito alle Autorità competenti non solo a motivare il rigetto della concessione e della rinnovazione delle licenze di caccia, ma ad adoperarsi sempre più, in modo da evitare che si ripetano quei casi di discriminazione che tutti conosciamo e che spesso abbiamo sentito denunciare al Parlamento.

**P A P A L I A .** Vorrei, semplicemente, associarmi con quanto è stato detto dal collega, senatore Spezzano, circa l'identità tra la nuova e la vecchia dizione relativamente alla concessione delle licenze di caccia.

Nel disegno di legge da me presentato, infatti, ho sempre cercato, per quanto mi era possibile, di ripetere integralmente la formulazione contenuta nella legge precedente, in modo da evitare ogni possibilità di contrasto e di dubbio.

Pertanto, si può senz'altro affermare che non sussiste alcuna incompatibilità a concedere agli uffici dipendenti quella delega della quale gli uffici stessi si sono serviti fino ad oggi.

**S A L A R I ,** *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Mi dichiaro senz'altro d'accordo con i colleghi per quanto riguarda la prima parte dell'articolo.

Gradirei invece delle precisazioni sulle modalità di fissazione dei contributi da versarsi alla Federazione italiana della caccia. Dal testo, infatti, tale questione appare come una cosa già determinata.

**P A P A L I A .** L'ultimo comma dell'articolo 14 del disegno di legge in esame recita: « Oltre le soprattasse predette il richiedente la licenza di caccia o di uccellazione deve versare alla Federazione italiana della caccia il contributo dovuto a termine dello

articolo 8, determinato secondo le norme dello statuto. Tale contributo è comprensivo della quota assicurativa contro gli infortuni ». Dallo statuto risulta che tale contributo è fissato dall'Assemblea dei cacciatori.

Ritengo, pertanto, che questo comma sia sufficiente ad eliminare qualsiasi perplessità al riguardo.

**S A L A R I ,** *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Quindi, in definitiva, il contributo viene determinato dall'Assemblea generale dei cacciatori italiani, senza alcun intervento da parte del Ministero della agricoltura e delle foreste.

**P A P A L I A .** Precisamente.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

#### Art. 1-bis

L'articolo 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per lo esercizio della caccia, approvato con il regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« La caccia e l'uccellazione sono permesse dalla prima domenica di settembre al 1º gennaio, salvo le seguenti eccezioni:

a) la caccia al cervo, al daino e al cinghiale è consentita dal 1º novembre al 31 gennaio;

b) la caccia al fagiano, nelle riserve, è consentita sino al 31 gennaio;

c) l'uso dei cani levrieri è consentito dal 1º ottobre al 30 novembre;

d) nella zona delle Alpi, la caccia e l'uccellazione si chiudono il 15 dicembre;

e) la caccia al capriolo, in terreno libero, si chiude al 1º novembre.

L'uccellazione, da esercitarsi esclusivamente con reti, è permessa dalla prima domenica di settembre al 15 dicembre.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta dei Presidenti delle Giunte provinciali, può consentire, eccetto che nella zona delle Alpi, la caccia alla tordela, al merlo e al fringuello sino all'ultima domenica di febbraio; ai palmipedi ed ai trampolieri, al colombaccio, alla colombella, alla cesena, al tordo, al tordo sassello, allo storno, alle alodole, al passero, ai corvi, alle cornacchie, alla gazza, alla ghiandaia ed ai rapaci diurni sino all'ultima domenica di marzo, nonché, sino alla stessa data, l'uccellazione con reti a maglia larga, non inferiore a mm. 30 di lato, al colombaccio, alla colombella, allo storno, ai palmipedi ed ai trampolieri, esclusa la beccaccia.

I Presidenti delle Giunte provinciali possono consentire forme di caccia e di uccellazione anteriormente alla prima domenica di settembre e comunque non prima del 15 agosto ed anche dopo l'ultima domenica di marzo, solo per specie di selvaggina, non protetta, in determinate località ove tali forme di caccia o di uccellazione siano consuetudinarie ovvero presentino, per le popolazioni locali, notevole importanza economica.

In tal caso i Presidenti delle Giunte provinciali determinano le condizioni di tempo e di luogo in cui dette autorizzazioni debbono essere circoscritte nonché le modalità da osservare per l'esercizio venatorio tenendo anche conto della necessità di evitare danni alle colture ed alla riproduzione della selvaggina stanziale protetta.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 8.000 a lire 40.000. La pena è raddoppiata nel caso di recidiva ovvero quando l'infrazione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta ».

CA R E L L I. La Sottocommissione da me presieduta ha ritenuto opportuno includere nel testo elaborato l'articolo 1-bis nonostante la decisione presa dalla Commissione di non riprodurre il disegno di legge Truzzi.

Si è, infatti, pensato, che, qualora il disegno di legge Papalia fosse stato discusso alla Camera dei deputati in concomitanza con gli altri progetti di legge, sarebbe dovuto ritornare al Senato per l'approvazione delle eventuali modificazioni, determinando un ritardo notevole nei confronti della soluzione dei gravi problemi della caccia. Pertanto, si è giunti alla conclusione che l'inserimento nel disegno di legge di qualche articolo che, in un certo senso, potesse attenuare il disegno di legge Truzzi, pur stabilendo di salvaguardare determinati generi della fauna ornitologica, avrebbe permesso al disegno di legge di procedere regolarmente, senza alcun ritorno che, al contrario, avrebbe determinato una considerevole perdita di tempo.

Pertanto, l'articolo 1-bis, permettendo di soddisfare anche i *desiderata* dell'altro ramo del Parlamento, ci eviterà, probabilmente, di dover ritornare sulla questione ed impedirà, in tal modo, il sorgere di contrattempi e di insabbiamenti del disegno di legge stesso.

Ecco la ragione per cui la Sottocommissione, *pro bono pacis*, ha ritenuto opportuno inserire nel disegno di legge in esame l'articolo 1-bis sicura di poter in tal modo dare il via a queste proposte, che attendono di essere tradotte in legge, nell'interesse di tutto il settore venatorio.

P E L I Z Z O. La lettera a) dell'articolo viene a limitare la caccia al cervo, al daino e al cinghiale dal 1º novembre al 31 gennaio. Mentre non ho nulla da obiettare per quanto riguarda la caccia al cervo e al daino, riterrei, invece, non solo opportuno, ma necessario ai fini dell'agricoltura che la caccia al cinghiale nel territorio libero, non nelle riserve, potesse avere un più ampio esercizio, essendo il cinghiale un animale nocivo che produce notevoli danni all'agricoltura.

A tal proposito, ho una certa esperienza, in quanto ogni anno dalla Jugoslavia mandrie di cinghiali penetrano nelle nostre terre, devastando le campagne.

Il testo unico sulla caccia stabilisce che gli animali nocivi possono essere cacciati anche in tempo di divieto, solo nel caso, però, in cui siano di danno alle persone o ai beni

propri, per cui se l'agricoltore non è un cacciatore non potrà permettere che altri difenda i suoi beni, mentre dovrà consentire che tali animali nocivi facciano distruzione dei raccolti o delle seminazioni avvenute poco prima.

Proporrei, pertanto, di sopprimere alla lettera a) le parole « e al cinghiale »; tale disposizione dovrebbe valere almeno nei confronti delle zone libere, dal momento che, per quanto riguarda le riserve, la limitazione viene imposta volontariamente dalla stessa organizzazione della riserva.

A mio parere, il periodo di tempo durante il quale è consentita la caccia, in terreni liberi, al cinghiale, è assolutamente insufficiente — per lo meno per quanto riguarda le zone del Friuli e della Venezia Giulia — ad impedire il rapido diffondersi di tali animali nocivi che danneggiano tanto gravemente la nostra agricoltura.

Per tale ragione, quindi, ritengo che sia necessario che la caccia al cinghiale possa esercitarsi in ogni tempo.

C E M M I. Ritengo superflua la lettera d) data l'esistenza dell'articolo 8 del disegno di legge.

D'altronde, è evidente che, se per il 15 dicembre la neve è già caduta, la caccia cessa automaticamente, mentre, al contrario, se per quel tempo la neve ancora non è caduta, non vedo perchè si debba limitare la caccia in una zona in cui la si può esercitare, per forza di cose, solo per pochissimo tempo.

Per quanto riguarda, inoltre, l'uccellazione con il vischio e con le reti — primo capoverso — non comprendo in base a quali considerazioni si sia giunti alla determinazione di proibire quella con il vischio, che, a mio parere, è molto meno micidiale della uccellazione con le reti.

P A P A L I A. Desidero, di nuovo, ricordare che anche in questo articolo è stata riprodotta, per quanto possibile, la dizione dell'articolo 12 del testo unico delle norme sulla caccia e, quindi, la lettera d) considerata dal senatore Cemmi, è identica a quella con-

tenuta nell'articolo 12 del predetto testo unico.

Per quanto riguarda la caccia al cinghiale, mi permetto di far osservare al senatore Pelizzo che la sua preoccupazione può considerarsi superata, solo che si tenga presente l'articolo 4 del testo unico delle norme sulla caccia, il quale, nel quarto comma stabilisce che « il cinghiale e l'istrice sono considerati nocivi quando si introducano nei fondi coltivati o negli allevamenti e vi producano danni ».

Non comprendo perchè, senatore Pelizzo, dal momento che la sua zona ha la grande fortuna di avere dei cinghiali, che altrove stanno scomparendo completamente, lei voglia fare in modo da affrettarne la distruzione.

P E L I Z Z O. Quanto il senatore Papalia ha detto riguardo all'articolo 4 della legge sulla caccia è, senza dubbio, esatto; tuttavia, perchè il cinghiale possa essere ucciso, è necessario che si sia introdotto in fondi propri, non di altri.

Dico questo per esperienza personale, in quanto ho dovuto pagare una contravvenzione proprio per tale infrazione.

P A P A L I A. Evidentemente, il pretore non era a conoscenza dell'articolo 4 della legge: è ovvio, infatti che quando un animale diventa nocivo, può essere ucciso da qualsiasi persona.

C A R E L L I. Per quanto si riferisce alla preoccupazione espressa dal senatore Cemmi, effettivamente l'articolo 1-bis riproduce quasi integralmente l'articolo 12 del testo unico, con la sola differenza dell'inserimento in esso di una disposizione relativa al permesso di esercitare la caccia, eccetto che nella zona delle Alpi, alla tordella, al merlo e al fringuello, sino all'ultima domenica di febbraio.

Per quanto riguarda la caccia al cinghiale, sono d'accordo con le osservazioni del senatore Pelizzo: a tal proposito, si potrebbe inserire nell'articolo un comma relativo alla caccia di questo animale.

D A R D A N E L L I, *relatore*. A mio avviso, l'inserimento di questo ulteriore comma non è opportuno, in quanto la materia è già trattata nell'articolo 4 del testo unico.

C A R E L L I. Mi dichiaro, inoltre, d'accordo con il senatore Cemmi nel ritenere pleonastica, dato l'articolo 8 del disegno di legge, la lettera *d*) dell'articolo 1-*bis*, riguardante la caccia nella zona delle Alpi; non ho nulla in contrario, pertanto, che quanto dispone tale punto venga soppresso.

Desidero, infine, chiarire al senatore Cemmi che si è ritenuto opportuno escludere la uccellazione con il vischio, per venire incontro al desiderio di coloro che lottano per l'abolizione di tali forme di uccellazione, settore molto delicato e che dovrebbe, secondo il mio parere, essere curato con particolare attenzione.

Mi dichiaro, pertanto, contrario a quanto, in proposito, è stato sostenuto dal senatore Cemmi.

D A R D A N E L L I, *relatore*. Io sono un cacciatore di zone alpine e, quindi, conosco perfettamente le condizioni della caccia in montagna. Ritengo pertanto che l'abolizione della disposizione che stabilisce la chiusura della caccia, per tali zone, al 15 dicembre — qualora la neve, che generalmente per questa data è già caduta, non impedisca che venga praticata — comporterebbe la completa distruzione dei fagiani, delle coturnici e di ogni altro genere di fauna alpina, che sta diventando sempre più rara.

Per questo motivo, a mio parere, è assolutamente necessario mantenere nell'articolo la disposizione prevista alla lettera *d*) che limita il periodo concesso all'esercizio della caccia nella zona delle Alpi.

C E M M I. Ho ritenuto la lettera *d*) pleonastica nei confronti dell'articolo 8, non nel senso espresso ora dal senatore Dardanelli, bensì in quanto nel secondo comma di tale articolo la disciplina della caccia nel territorio delle Alpi è affidata ai Comitati provinciali della caccia delle rispettive provin-

cie, in base alle direttive dei presidenti delle Giunte provinciali.

P A J E T T A. Per quanto riguarda la lettera *d*) contenuta nel primo comma dell'articolo, sono senz'altro d'accordo con il senatore Dardanelli.

Tuttavia, a me pare che parlare genericamente della zona delle Alpi possa generare incertezza per cui ritengo che sarebbe opportuno precisare le provincie in cui tale disposizione debba avere vigore.

S P E Z Z A N O. Ma tale precisazione è già contenuta nel disegno di legge!

P A J E T T A. In tal caso, ritiro senz'altro la mia richiesta; comunque, sono del parere, come già è stato detto dai senatori Papalia e Dardanelli, di mantenere immutata l'attuale formulazione del primo comma dell'articolo 1-*bis*.

Per quanto riguarda la questione della caccia primaverile, vorrei pregare i colleghi di concordare con me sulla necessità di non consentire l'esercizio della caccia fino all'ultima domenica di marzo, come è previsto dal terzo comma, anche in considerazione del fatto che, nel mese di marzo, nell'Italia settentrionale e, come credo, soprattutto nell'Italia meridionale, i merli e i fringuelli hanno già nidificato.

S A L A R I, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per quanto io sappia, non è possibile che in tale periodo si abbiano già le nidiate.

P A P A L I A. Vorrei far osservare al senatore Pajetta che nel mese di marzo, in effetti, è possibile cacciare solo i palmipedi, dal momento che gli altri sono uccelli migratori, che in quel periodo sono già volati via.

D A R D A N E L L I, *relatore*. Inoltre, senatore Pajetta, la caccia al merlo e al fringuello è consentita solo fino all'ultima domenica di febbraio!

P A J E T T A. Questo è esatto, ma l'esercizio della caccia sino all'ultima domenica di marzo è permesso, oltre che per i palmipedi, anche per il tordo, il tordo sassello, le allodole, e così via.

B O L E T T I E R I. Ma, come ha già rilevato il senatore Papalia, si tratta di uccelli di passo!

P A J E T T A. Comunque, insisto nella mia richiesta di vietare la caccia nel mese di marzo.

Sarei, inoltre, del parere di sopprimere il quarto e il quinto comma dell'articolo in esame, in quanto ritengo che, permettendo delle eccezioni alla norma, si verificherebbe una dannosa concorrenza tra le varie provincie.

Propongo, pertanto, i seguenti emendamenti: nel terzo comma, in via principale escludere la caccia nel mese di marzo; in via subordinata escludere durante il mese di marzo la caccia al tordo, al tordo sassello, al fringuello alle allodole; infine sopprimere il quarto e il quinto comma.

C E M M I. Faccio solo notare alla Commissione che, sopprimendo il quarto e il quinto comma dell'articolo, in talune zone dell'Italia settentrionale, diventerebbe impossibile praticare la caccia.

B O L E T T I E R I. Non sono del parere del senatore Pajetta riguardo al divieto di caccia nel mese di marzo, in quanto a me pare che tutte le specie di selvaggina indicate nel secondo comma siano di passo e nessuna nidifichi nel periodo nel quale la caccia è consentita.

Inoltre, ritengo giusto quanto già ha affermato il collega Cemmi sul danno che porterebbe l'abolizione del quarto comma, il quale dà ai Presidenti delle Giunte provinciali la facoltà di anticipare l'apertura e posticipare la chiusura della caccia, secondo le esigenze locali, per permettere delle forme di caccia che, altrimenti, non sarebbero possibili.

Ad esempio, in talune regioni dell'Italia meridionale, una volta bruciate le stoppie, le quaglie scompaiono. Quindi, se non si consentisse alle Giunte provinciali, che conoscono le condizioni venatorie locali e le esigenze dei cacciatori, di anticipare l'apertura di qualche settimana, questa forma di caccia non potrebbe mai essere esercitata in quei luoghi.

Per quanto riguarda il cinghiale, devo aggiungere che questo animale si va facendo sempre più raro; quindi, il caso che il senatore Pelizzo ci ha esposto può ritenersi limitato ad una zona ristretta. Pertanto, ritengo che si potrebbe, all'uopo, studiare una particolare disposizione, a meno di non ritenere sufficiente quanto è previsto in materia di nocivi nell'articolo 4 del testo unico, per cui tale forma di caccia viene autorizzata al di fuori di ogni limite di tempo.

Secondo la mia opinione, tuttavia, si potrebbe accettare l'inserimento di un comma interpretativo, che chiarisca ulteriormente la materia.

Per il resto, sono del parere di mantenere l'articolo 1-bis nella sua formulazione attuale, in quanto contempera le varie esigenze.

Pur avendo diverse osservazioni da fare su altrettante questioni riguardanti l'articolo in esame, per non protrarre troppo la discussione ed impedire il raggiungimento di un risultato positivo, mi limiterò ad insistere sull'opportunità di permettere la caccia nel mese di marzo, considerando che molte specie di volatili di passo si possono trovare in certe zone solo in tale periodo e che questo genere di caccia soddisfa una notevole massa di cacciatori.

C E M M I. Per quanto non abbia presentato un emendamento formale, dichiaro di rinunciare alla soppressione della lettera d).

P E L I Z Z O. Pur non essendo favorevole, come tutti i cacciatori dell'Italia settentrionale all'abolizione della caccia primaverile, tuttavia, mi rendo perfettamente conto dell'importanza che tale problema riveste nei confronti dell'Italia centrale e soprattutto meridionale. Non condivido, inoltre, la preoc-

cupazione espressa dal senatore Pajetta per quanto riguarda la possibilità di variare le date di apertura e di chiusura della caccia *ad libitum* dei Presidenti delle Giunte provinciali, in quanto, altrimenti, in alcune zone, come già è stato accennato, e soprattutto nelle zone del Veneto, non sarebbe possibile cacciare determinati generi di uccelli, dal momento che il passo si svolge proprio durante i mesi di marzo ed aprile.

Pertanto, a mio avviso, è necessario che il quarto e il quinto comma dell'articolo siano mantenuti.

Inoltre, ritengo che non si debba dare alla questione un carattere, per così dire, sentimentale, come ha fatto il senatore Pajetta quando ha affermato che nel mese di marzo le specie migratorie stanno già preparandosi alla nidificazione, in quanto questo avviene molto più tardi per la quasi totalità degli uccelli.

Escludendo la caccia primaverile, a mio avviso si determinerebbero delle situazioni del tutto assurde, in quanto sarebbe concesso l'esercizio della caccia proprio nel periodo in cui il passo, nelle zone settentrionali, è chiuso: e una limitazione di questo genere credo che non riuscirebbe gradita ai nostri cacciatori.

Pertanto, insisto di nuovo affinché le disposizioni che consentono l'esercizio della caccia anche nel mese di marzo ed oltre siano mantenute.

Per quanto riguarda l'uccellazione con il vischio, propongo un emendamento tendente ad aggiungere, dopo la parola « reti » le altre « ed il vischio ».

Mi corre l'obbligo di proporre tale emendamento, pur conoscendo l'avversione che vi è, soprattutto da parte dei colleghi meridionali, nei confronti di questa forma di uccellazione, non perchè voglia contrariare i colleghi, ma perchè si tratta di una forma tradizionale di uccellazione, in uso nell'Italia settentrionale, che era prevista, insieme a quella con le reti, precedentemente alla legge che noi oggi vogliamo riformare.

L'uccellazione con il vischio fu proibita con decreto ministeriale, il quale successivamente,

su pressione degli uccellatori, venne impugnato per illegittimità: tuttavia, in seguito a ciò, si è talmente ristretta tale forma di uccellazione che si può considerare del tutto scomparsa.

Ora, non vedo la ragione per cui si voglia sopprimere l'uccellazione con il vischio, mentre, al contrario, si autorizza quella con le reti.

Se si pensa alla conservazione del patrimonio faunistico, io dico che la distruzione — se pure vogliamo parlare di distruzione — risulta maggiore quando la caccia è fatta con le reti. Se poi si vuol dire che l'uso delle reti è una forma di caccia meno barbara rispetto a quella fatta usando il vischio, io non posso condividere neppure questa tesi, poichè nel roccolo gli uccelli rimangono, vivi, per ore ed ore, mentre l'uccello che si impiglia nel vischio o viene subito catturato dall'uccellatore oppure, battendo due o tre volte le ali, può fuggire. Non vi è pertanto, a mio avviso, alcuna ragione che giustifichi l'abolizione dell'uccellazione col vischio.

Aggiungo un'altra cosa: l'uccellazione col vischio è alla portata di tutti, anche dei lavoratori delle fabbriche e, soprattutto, degli studenti. Perchè dare una diversa entità di tassazione per la concessione governativa, dal momento che l'uccellazione col vischio non richiede una organizzazione costosa, contrariamente a quella che richiede la caccia con le reti?

Non essendovi quindi, come ripeto, alcuna ragione che giustifichi l'abolizione dell'uccellazione col vischio, a meno che, prestando orecchio a tanta gente che va parlando di queste cose, non si voglia abolire totalmente sia l'uccellazione che la caccia in genere, io insisto nel mio emendamento.

**D A R D A N E L L I**, *relatore*. Io ritengo che l'esclusione della caccia col vischio sia opportuna poichè, mentre con le reti si può determinare, a causa della varia larghezza delle maglie, la cattura di uccelli di una data mole e di una data qualità, l'uccellazione col vischio risulta totalmente indiscriminata; specialmente i piccoli uccelli, quelli che sono esclusi per legge dalla cattura, incappano fa-

talmente nel vischio e vengono così eliminati.

Io sono pertanto contrario alla proposta del senatore Pelizzo.

P A P A L I A . Faccio presente che nella passata legislatura, quando esaminammo il progetto di legge riguardante la caccia, discutemmo in maniera particolare sull'opportunità o meno di sostituire le parole del testo « i Presidenti delle Giunte provinciali » con le altre « i Presidenti delle Amministrazioni provinciali »; il dubbio infine fu risolto nel senso di introdurre, dovunque il testo lo richiedesse, quest'ultima dizione.

Ora, in conformità con quanto si fece allora, penso che sarebbe bene apportare tale modifica al terzo comma, con l'intesa che la medesima sostituzione verrà realizzata ogni qual volta il testo comporti un riferimento alle Giunte provinciali.

Mi permetto inoltre di far rilevare che esiste contraddizione fra il quarto comma ed il terzo comma, per il quale il permesso per la caccia deve essere dato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Trattandosi di un adattamento delle norme generali a particolari condizioni ambientali e locali, io penso sia più opportuno che, anche in questo caso, il permesso venga concesso dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi permetto di ricordare ai colleghi quanto abbiamo premesso alla discussione di questi articoli, cioè che gli articoli stessi costituiscono il miglior compromesso che è stato possibile raggiungere fra le varie correnti e le varie esigenze che si esprimono attraverso la gran massa dei cacciatori. Pregherei quindi i colleghi di volersi astenere dal proporre emendamenti sostanziali onde non correre il rischio, spezzando l'equilibrio faticosamente raggiunto con questo testo, di far naufragare nel nulla l'intero provvedimento.

Sono spiacente di dovermi dichiarare contrario all'emendamento proposto dal senatore Pelizzo tendente a permettere l'uccellazione col vischio, ed a quanto ha già dichiarato il

senatore Dardanelli mi permetto di aggiungere un'altra brevissima considerazione.

Le reti normalmente vengono tese in periodo di passo e richiedono la preparazione del terreno della zona ove vengono collocate; il vischio, invece, si può stendere indiscriminatamente dappertutto e per tutto il periodo durante il quale è possibile cacciare. È chiaro, quindi, che vi è differenza.

Se potessi formulare un testo secondo le mie esigenze, io abolirei anche le reti, ma comprendo che ciò non è possibile. Inchiniamoci dunque a questa dura necessità e lasciamo l'esistenza delle reti, però bando assoluto al vischio che, oltre a tutto, non risponde neppure alle esigenze di carattere sportivo, che sono quelle che dovremmo maggiormente difendere.

C A R E L L I . Io sono d'accordo col collega Papalia, e penso che quanto egli ha fatto notare possa concretarsi nei seguenti emendamenti:

al terzo comma dell'articolo sostituire le parole « Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta dei Presidenti delle Giunte provinciali, può consentire » con le altre: « I Presidenti delle Amministrazioni provinciali, sentito il parere del Ministero della agricoltura e delle foreste, possono consentire »;

al quarto comma, onde evitare ripetizioni, sostituire le parole « I Presidenti delle Giunte provinciali possono consentire » con le altre: « Possono altresì consentire »; e, per il medesimo motivo, al quinto comma sostituire le parole « delle Giunte provinciali » con l'altra: « stessi ».

P E L I Z Z O . È evidente che il richiamo al parere del Ministro dell'agricoltura ha lo scopo di disciplinare, sotto un controllo più elevato, le varie zone e di non lasciare a ciascun Presidente di Amministrazione provinciale la facoltà di adottare norme che possono essere in contrasto con quelle adottate in altre provincie. Io ritengo, però, che il Ministro dell'agricoltura non possa dare un parere veramente competente, poichè

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

34ª SEDUTA (15 giugno 1960)

soltanto il Presidente dell'Amministrazione provinciale conosce a fondo la situazione riguardante la sua zona. Penso perciò che si debba escludere, al terzo comma di questo articolo, qualsiasi richiamo al parere del Ministro dell'agricoltura; piuttosto, potrebbe essere sentito il parere della Federazione nazionale della caccia, dal momento che nelle provincie limitrofe possono, in realtà, sorgere dei contrasti.

P A P A L I A . Io ritengo che sia più adeguato a questo compito il Comitato provinciale della caccia.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo.

C A R E L L I . Accogliendo il suggerimento dei colleghi Pelizzo e Papalia, propongo allora che l'emendamento al terzo comma di questo articolo consista nella sostituzione delle parole « Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta dei Presidenti delle Giunte provinciali, può consentire » con le altre: « I Presidenti delle Amministrazioni provinciali, sentito il parere del Comitato provinciale della caccia, possono consentire ».

S P E Z Z A N O . Aderisco alle proposte formulate dal senatore Carelli, e nello stesso tempo chiedo che siano soppresse le parole « l'uccellazione sono » allo inizio dell'articolo, e le altre « e l'uccellazione » alla lettera d), dato che della uccellazione si parla in un comma a sè stante.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno altre osservazioni, passiamo allora alla votazione dei vari emendamenti che sono stati presentati.

Ricordo alla Commissione che a questo articolo è stato presentato dal senatore Pelizzo il seguente emendamento:

Alla lettera a) del primo comma sopprimere le parole « e al cinghiale ».

P E L I Z Z O . Ritiro l'emendamento in seguito a quanto affermato da qualche autore

vole collega, cioè che è sempre permessa la distruzione del cinghiale in quanto animale nocivo.

P R E S I D E N T E . È stato inoltre presentato dal senatore Pelizzo un emendamento tendente ad aggiungere al secondo comma, dopo le parole « con reti », le altre « e col vischio ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Pelizzo.

(Non è approvato).

È stato poi presentato dal senatore Pajetta un emendamento tendente ad escludere la caccia nel mese di marzo.

Subordinatamente all'eventuale rigetto di tale emendamento, sopprimere, sempre al terzo comma, le parole « al fringuello... al tordo, al tordo sassello, ...alle allodole ».

P A J E T T A . Ritiro l'emendamento principale, ma insisto sul subordinato.

P A P A L I A . A me non sembra opportuno modificare nel senso richiesto la legge fondamentale. Per i tordi, ad esempio, la caccia nel periodo in questione rappresenta, oltre che una tradizione secolare, anche una necessità, poichè essi producono, allorchè si riversano negli oliveti, dei danni enormi.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per quanto concerne l'allodola, poi, non bisogna dimenticare che nell'Italia centro-meridionale passa proprio in quel periodo di tempo, e che molte persone vivono di essa.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento soppressivo presentato dal senatore Pajetta.

(Non è approvato).

È stato infine presentato dal senatore Pajetta un emendamento tendente a sopprimere il quarto e il quinto comma.

P A J E T T A . Ritiro tale emendamento.

P R E S I D E N T E. (Sono stati presentati dal senatore Carelli — sulla traccia di alcune considerazioni del senatore Papalia — i seguenti emendamenti:

al terzo comma sostituire le parole « Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta dei Presidenti delle Giunte provinciali, può consentire » con le altre: « I Presidenti delle Amministrazioni provinciali, sentito il parere del Comitato provinciale della caccia, possono consentire »;

al quarto comma sostituire le parole « I Presidenti delle Giunte provinciali possono consentire » con le altre: « Possono altresì consentire »;

al quinto comma sostituire le parole « delle Giunte provinciali » con l'altra: « stessi ».

Li metto ai voti.

(Sono approvati).

Il senatore Spezzano ha infine proposto di sopprimere le parole « l'uccellazione sono » e le altre « e l'uccellazione » contenute nel primo comma.

Metto ai voti tali emendamenti.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 1-bis quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Per quanto riguarda la sostituzione delle parole « Giunte provinciali » con le altre « Amministrazioni provinciali » negli articoli successivi, ne terremo conto in sede di coordinamento.

#### Art. 2.

L'articolo 13 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono sostituiti dal seguente:

« I presidenti della Giunte provinciali, sentito il Comitato provinciale della caccia, propongono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio delle rispettive provincie.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, opportunamente coordinate le proposte di detti presidenti, emana, non oltre il mese di giugno, il calendario venatorio da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

#### Art. 2-bis.

La lettera n) dell'articolo 38 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con il regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016, è sostituita dalla seguente:

« n) l'usignolo, il pettirosso, il lui, i pigliamosche, i canapini, le sterpazzole, le bigie, le silvie, il regolo, il fiorrancino, lo staccino, il saltimpalo, lo scricciolo, il beccamoschino, le cincie, i codibugnoli, il pendolino, il basettino, le cutrettole, le ballerine ed i picchi di qualsiasi genere; ».

L'ultimo comma dell'articolo 38 del testo unico sopra citato, è sostituito dal seguente:

« Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 4.000 a lire 40.000 e da lire 8.000 a lire 120.000 qualora si tratti di selvaggina stanziale protetta e nel caso di recidiva ».

P A P A L I A. Ogni volta che è stata apportata una sia pur minima modificazione alla legge fondamentale, è stato ripetuto interamente l'articolo in oggetto innestandovi la modifica, in modo che per il destinatario risultasse ben chiara la nuova norma. Poichè invece in questo articolo si fa soltanto un richiamo alla lettera n) dell'articolo 38 del testo unico io propongo che la dizione dell'articolo venga sostituita dalla seguente:

« L'articolo 38 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con il regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« È sempre proibito uccidere o catturare:

a) lo stambecco, il camoscio dell'Abruzzo e il muflone;

b) i giovani camosci dell'anno e le madri che li accompagnano;

c) le femmine dei daini, dei cervi e dei caprioli;

d) l'orso;

e) la marmotta durante il letargo;

f) la foca;

g) i pipistrelli di qualsiasi specie;

h) l'avvoltoio degli agnelli (*Gypaetus barbatus*), la gru, il fenicottero, le cicogne ed i cigni;

i) i rapaci notturni eccettuato il gufo reale. Questa disposizione non si applica alla cattura della civetta e dei barbagianni destinati a servire da zimbello;

l) le femmine dell'urogallo e del fagiano di monte;

m) le rondini e i rondoni di qualsiasi specie;

n) l'usignolo, il pettirosso, i lui, i pigliamosche, i canapini, le sterpazzole, le bigie, le silvie, il regolo, il fiorrancino, lo staccino, il saltimpalo, lo scricciolo, il beccamoschino, le cincie, i codibugnoli, il pendolino, il basettino, le cutrettole, le ballerine ed i picchi di qualsiasi genere;

o) i colombi torraioli (*Columba livia*) sia di colombaia che selvatici, ed i colombi domestici di qualsiasi razza, compresi i colombi viaggiatori anche se in luoghi lontani dallo abitato ed i colombi che sfuggono ai tiri a volo. La proibizione non si applica ai Comuni ed ai proprietari dei colombi. La cattura dei colombi torraioli da destinarsi ai campi di tiro a volo è consentita esclusivamente ai Comitati provinciali della caccia e a persone da questi nominativamente designate;

p) la selvaggina introdotta dai Comitati provinciali della caccia durante il periodo dell'acclimazione e gli animali sfuggiti dai giardini zoologici o da raccolta di animali viventi, salvo il consenso del proprietario.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare, su parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, l'uccisione o la cattura di esemplari appartenenti ad alcune delle specie suindicate alle condizio-

ni che verranno stabilite nella relativa autorizzazione.

Il Ministro può, altresì, su proposta del Comitato provinciale della caccia e sentito il parere del Laboratorio di zoologia di cui sopra, allo scopo di regolare la proporzione numerica tra i sessi, permettere nella zona delle Alpi, a concessionari di riserve e, in terreno libero, a cacciatori nominativamente designati, la caccia ai maschi del capriolo a partire dal 1º giugno e dell'urogallo e del gallo forcello dal 26 aprile al 31 maggio anche nelle ore notturne.

La caccia alla selvaggina speciale nei parchi nazionali rimane regolata dagli speciali regolamenti di cui all'articolo 57.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 4.000 a lire 40.000 e da lire 8.000 a lire 120.000 qualora si tratti di selvaggina stanziale protetta e nel caso di recidiva ».

**S A L A R I**, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo.

**C E M M I**. Vorrei fare una piccola osservazione in merito al fatto che fra le specie elencate nella lettera n) sono comprese le ballerine.

Si tratta di un uccello che ha una mole notevolmente superiore a quella di tanti altri che appartengono alle specie protette, e che rappresenta una delle basi dell'ucceLLagione con rete orizzontale.

Io proporrei pertanto di sopprimere alla lettera n) le parole « le ballerine ».

**C A R E L L I**. In linea di massima sono d'accordo col senatore Cemmi. Infatti tutte le specie elencate hanno dimensioni che non oltrepassano i 100-130 millimetri di lunghezza, mentre le ballerine possono superare anche i 200 millimetri di lunghezza.

**S P E Z Z A N O**. Cerchiamo di essere concreti e, senza formalizzarci sulle misure, guardiamo alla sostanza. La ballerina passa le misure anzidette non a causa del suo corpo, ma perchè, come le vere ballerine (e da ciò il suo nome), ha ...un abito da sera, cioè una coda lunghissima e bellissima; tanto che io

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

34ª SEDUTA (15 giugno 1960)

non ho mai sparato su uno di questi uccelli proprio per un senso di estetica, oltre che di pietà. Non vorremo adesso arrivare a sancirne la cattura! Nella mia terra vi è un proverbio che dice: « la peggior ingiuria a chi uccide una ballerina ».

P E L I Z Z O . Anche nella mia regione la ballerina è considerata un po' come la rondine, cioè come un uccello che sarebbe veramente un peccato catturare. Comunque, la preoccupazione del collega Cemmi non ha, a mio avviso, ragione d'esistere, poichè la ballerina non si cattura con le reti, ma soltanto col fucile.

C E M M I . Questo non è esatto; io ho parlato di reti orizzontali.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io condivido lo scopo che si è prefisso il legislatore stabilendo la esclusione dalla caccia di questi uccelli. Vi è però una cosa da considerare: chi sono i destinatari di questa norma? Circa 900 mila cittadini, che credo non siano tutti naturalisti od ornitologi. Si tratta di gente che, appena vede volare qualcosa, spara. Io penso, quindi, che una norma configurata come questa sia perfettamente inutile; pertanto, onde dare ai cacciatori un'idea più concreta di essa, penserei di modificarla introducendo un'unità di misura, cioè aggiungendo, prima dell'elenco

dei vari uccelli, le parole « tutti gli uccelli di dimensioni inferiori al fringuello ».

S P E Z Z A N O . Io lascerei la dizione così com'è, salvo la formale modifica proposta dal senatore Papalia.

C A R E L L I . Sono d'accordo col collega Spezzano.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento soppressivo presentato dal senatore Cemmi.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Papalia.

*(È approvato).*

Se non si fanno osservazioni, il seguito dell'esame e della votazione degli articoli è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 11,40.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari